



***PROCEDURA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE***

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Igeamed S.p.A.

in data 22 giugno 2021

Sommario

Premessa.....	2
Fonti normative:	2
1. Destinatari della procedura	3
2. Individuazione delle parti correlate e loro obblighi.....	3
3. Individuazione ed esame preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni con parti correlate	5
3.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza con le parti correlate.....	7
3.2 Operazioni di minore rilevanza con le parti correlate	8
3.3 Operazioni di Importo Esiguo con le parti correlate.....	8
4. Costituzione Comitato OPC e procedura autorizzativa delle operazioni.....	9
4.1 Delibere Quadro.....	11
5. Approvazione assembleare delle operazioni con parti correlate	12
6. Comunicazioni e informativa obbligatoria.....	12
7. Casi di esenzione	15
8. Vigilanza sull'osservanza della presente procedura	15
9. Validità della presente procedura.....	15
10. ALLEGATI	17
MODULO IDENTIFICAZIONE PARTI CORRELATE.....	17
REGOLAMENTO CONSOB - DELIBERA N. 17221.....	18

Premessa

La presente procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura**”) definisce le modalità adottate di approvazione ed esecuzione delle operazioni poste in essere da IGEAMED S.p.A. (la “**Società**” o “**Emittente**”) con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime in seguito all’ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a..

A tal fine, la Procedura:

- (a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste al punto 3.1 che segue (le “**Operazioni di Maggior Rilevanza**”);
- (b) identifica i casi di esenzione dalle procedure di seguito riportate, relativi, inter alia, alle Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito);
- (c) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- (d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione delle stesse.
- (f) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), che si allega, ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – e alle Disposizioni si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fonti normative:

- (a) Art. 2391-bis Codice Civile;
- (b) Art. 10 della Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010, come richiamato dall'Art. 13 Regolamento Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale;

- (c) Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti**");
- (d) Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da Borsa Italiana e da ultimo modificate nell'aprile del 2019 (il "**Regolamento PC Borsa**") e relativi allegati. Si fa riferimento espresso all'Allegato 1 al Regolamento PC Borsa per tutti i termini ivi definiti e presenti nella presente procedura.

1. Destinatari della procedura

Gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, gli Azionisti Rilevanti e i Dirigenti con responsabilità strategiche (soggetti meglio di seguito specificati) nonché i loro familiari sono tenuti al rispetto della presente procedura.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative ed ai fini dell'osservanza degli obblighi normativi e regolamentari, garantisce i presidi necessari al rispetto della presente procedura; esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, provvedendo altresì a garantire il rispetto delle normative a presidio della trasparenza e correttezza anche procedurale in occasione di operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, **tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri Organi Sociali**, con cadenza almeno annuale valuta l'efficacia della Procedura e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

2. Individuazione delle parti correlate e loro obblighi

Ai fini del presente documento, per Parti Correlate della Società si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società). Inoltre, la Società nel definire quali siano i soggetti appartenenti alla categoria Parte Correlate considera anche quanto definito nei principi contabili internazionali, le interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio IAS 24.

Un soggetto è parte correlata alla Società:

- (a) in caso di persona fisica o di uno stretto familiare (come specificato in seguito) di quella persona, se tale persona
 - (i). controlla, anche congiuntamente, la Società
 - (ii). ha un'influenza notevole sulla Società
 - (iii). è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante. Soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori, esecutivi o meno, della società stessa (IAS 24, paragrafo 9)
- (b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i). l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo
 - (ii). l'entità è una società collegata della Società

- (iii). l'entità è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante
- (iv). l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
- (v). l'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una società collegata della terza parte;
- (vi). l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
- (vii). l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (viii). una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordo per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

Si considerano "stretti familiari di una persona" quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la Società tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente

E' bene specificare, comunque, che nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate (c.d. Dirette) di cui alla lettera (a) è tenuta, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, a fornire per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione – attraverso il rilascio del "Modulo identificazione Parti Correlate" in calce alla presente - i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società tiene, attraverso la Segreteria Societaria, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimette al Collegio Sindacale, in caso di dubbi e/o controversie, l'individuazione di parti correlate differenti da quelle sopra individuate.

Ciascuna Parte Correlata di cui alla lettera (a) ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente la Società - nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione - in merito all'avvio delle trattative relative ad Operazioni con Parti Correlate anche nel caso in cui siano poste in essere, anche indirettamente, Operazioni di importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue Società Controllate.

Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte della Società che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile quale Parte Correlata Indiretta – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'Operazione con Parti Correlate in violazione delle prescritte procedure.

3. Individuazione ed esame preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni con parti correlate

Costituiscono operazioni con parti correlate tutte le transazioni stipulate tra la Società (ovvero sue controllate italiane e estere) ed una o più delle parti correlate individuate ai sensi del precedente paragrafo 2), comportanti un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno pattuito un corrispettivo (IAS 24, paragrafo 9).

A mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, le seguenti operazioni rientrano nelle fattispecie in parola:

- (i) atti che per oggetto, corrispettivo e modalità di realizzazione possono avere riflessi sul patrimonio sociale e necessitano di informativa al pubblico quali le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- (iii) atti di compravendita, affitto, comodato, uso, nonché atti di disposizione di altri diritti reali relativi a titoli, beni immobili e mobili, effettuate con parti correlate;
- (iv) prestazione di servizi da o a favore di parti correlate;
- (v) finanziamenti e garanzie da/a parti correlate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare le operazioni con parti correlate, e ne dà apposita e tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione, comunicando il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa allo stato contemplate. Di tale informativa e delle singole fattispecie analizzate deve esser dato conto nel verbale della relativa riunione consiliare.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione della Società esaminare preventivamente, sentito il Collegio Sindacale, le operazioni con le parti correlate soggette alla presente procedura.

Detto esame preventivo è escluso per le seguenti fattispecie:

- (i). operazioni compiute tra la Società ed eventuali sue integralmente controllate, anche in via indiretta;
- (ii). operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette standard).
- (iii). operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con parti non correlate;

- (iv). le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione o al comitato esecutivo, ove nominato;
- (v). le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ.;
- (vi). le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (vii). le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art.2442 del codice civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.
- (viii). le deliberazioni, diverse da quelle indicate ai punti (d) ed (e), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce ai consiglieri un'adeguata informativa in merito al profilo strategico, economico-finanziario, legale e fiscale delle operazioni con parti correlate, ed informa dettagliatamente circa la natura della correlazione, le condizioni economiche pattuite, le condizioni temporali e le modalità di realizzazione; inoltre illustra gli effetti economici e patrimoniali connessi alle operazioni stesse e gli eventuali rischi connessi.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società predispone una sintesi scritta dell'operazione, da consegnare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, indicando:

- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza (come *infra* definite);
- (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;

- (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
- (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Le operazioni con parti correlate si dividono in:

- (a) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** si intendono le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – individuate nel successivo par. 3.1) della presente Procedura.
- (b) **Operazioni di Minore Rilevanza:** si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo par. 3.2).

3.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza con le parti correlate

Si intendono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza:

- (a) quelle che per rilevanza, natura delle controparti, prezzo di trasferimento, modalità e tempistica necessitano della opportuna completezza dell'informazione in bilancio ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427, comma primo, cod. civ.
- (b) quelle nelle quali la correlazione sussista con un consigliere di amministrazione;
- (c) quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221 risulti superiore alla soglia del 5%; gli indici di riferimento sono i seguenti:
 - (i) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per eventuali operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita, se ed in quanto sia stato contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività;
2. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipata), il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
2. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(iii) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

(d) Le operazioni con la società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al punto c) risulti superiore alla soglia del 2,5%.

3.2 Operazioni di minore rilevanza con le parti correlate

Si intendono Operazioni di Minore Rilevanza tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle altre operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura ai sensi della Procedura stessa.

3.3 Operazioni di Importo Esiguo con le parti correlate

Le Operazioni Correlate di Importo Esiguo sono quelle con parti correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 150.000 in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) in generale, Euro 150.000 per Operazioni con Parti Correlate di qualsiasi natura considerate singolarmente ovvero cumulativamente in ragione d'anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

4. Costituzione Comitato OPC e procedura autorizzativa delle operazioni

La Società segue la seguente procedura sia in caso di Operazioni di Minore Rilevanza sia in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando ove ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221.

Il Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati, nei limiti di cui allo Statuto e/o alla delega rilasciata, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato OPC, come *infra* definito, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Detto parere deve essere rilasciato da un comitato per le operazioni con parti correlate ("**Comitato OPC**"), anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, composto da almeno due amministratori indipendenti della Società di volta in volta in carica.

Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, si ricorre ai **Presidi Equivalenti** e il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente rimasto non correlato che opererà e delibererà congiuntamente:

- (i). al Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero
- (ii). al Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero
- (iii). ad un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.

In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC.

Il Comitato OPC può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato OPC si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o difetto di richiesta, del Presidente del Collegio Sindacale, al fine di esaminare preventivamente qualsiasi operazione della quale sia controparte una Parte Correlata.

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai componenti del Comitato OPC contestualmente alla convocazione della loro riunione tutte le informazioni sulle prospettate operazioni con Parti Correlate come di seguito specificate, indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato OPC deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.

La riunione del Comitato OPC è valida nel caso di intervento della maggioranza dei suoi componenti e si tiene, anche tramite teleconferenza, entro il terzo giorno successivo a quello della richiesta; le decisioni del Comitato OPC sono prese a maggioranza dei componenti intervenuti e sono immediatamente verbalizzate dal componente nominato segretario e sottoscritte da tutti i

componenti intervenuti. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri del Comitato OPC dovranno contenere puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Ciascun verbale entro il giorno successivo alla riunione viene trasmesso in copia al Consiglio di Amministrazione, affinché possa acquisire il parere in tempo utile per le proprie decisioni. In alternativa a quanto precede, il parere può essere rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

L'incarico di esperto indipendente può essere affidato a soggetti che:

- (i) non siano controparti dell'operazione;
- (ii) non siano Parti Correlate della Società e/o parti correlate della controparte dell'operazione. Le informazioni sulle eventuali relazioni e correlazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione dello stesso esperto indipendente;
- (iii) non abbiano eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società; b) con i soggetti che controllano la Società; c) con le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; e/o d) con gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza;
- (iv) non siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.

All'esperto indipendente eventualmente incaricato sarà riconosciuto un compenso concordato preventivamente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri rilasciati sono oggetto di pubblicazione in allegato al documento informativo, ove redatto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché i soggetti chiamati a rendere il parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano, con congruo anticipo ed in ogni caso tre giorni prima del loro esame, complete e adeguate informazioni in merito:

- (i). all'Operazione di Minore Rilevanza ovvero all'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo;
- (ii). alle modalità esecutive dell'operazione;
- (iii). ai termini e alle condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione;
- (iv). all'interesse e alle motivazioni sottese dell'operazione;

- (v). agli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Il Presidente della Società provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione siano fornite a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale.

Preventivamente all'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, ovvero negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza ovvero l'Operazione di Maggiore Rilevanza, deve essere acquisito il parere non vincolante del soggetto come sopra identificato chiamato a rilasciarlo.

Le preventive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che autorizzano una Operazione di Minore Rilevanza ovvero una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'approvazione di operazioni rilevanti con parti correlate deve intervenire senza il concorso dell'Amministratore eventualmente parte in causa che ha il dovere di astensione dalla votazione sulle stesse.

4.1 Delibere Quadro

Con le modalità di approvazione previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società potrà adottare delle delibere-quadro, direttamente o per il tramite di società controllate, relative a serie di operazioni omogenee a carattere più ricorrente con determinate categorie di parti correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, purché

- (i) le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (ii) sia data una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro. In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere informato sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
 - a. la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
 - b. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - c. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato"

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblicherà un documento informativo ai sensi del punto 6 che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Per l'effetto, le singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non dovranno essere approvate con la procedura prevista ai sensi del punto 4 che precede, né dovranno essere computate ai fini del cumulo della rilevanza operazioni concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

5. Approvazione assembleare delle operazioni con parti correlate

Nel caso in cui il Comitato OPC o l'esperto indipendente esprima un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea, allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato OPC o degli altri soggetti e degli eventuali esperti indipendenti nominati.

L'operazione, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari, non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti.

Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede. In tal caso l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

6. Comunicazioni e informativa obbligatoria

Alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione della Società riceve dal suo Presidente adeguata informativa in merito all'intervenuta esecuzione delle operazioni con parti correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato.

Inoltre il Presidente della Società invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per

assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC, dal Collegio Sindacale o dall'esperto nel proprio parere sull'operazione.

Inoltre:

- (a) in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate (di cui al punto 3.1 che precede), a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Società è tenuta ad una **informativa immediata**, tramite la diffusione al mercato di un documento informativo entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o dalla stipula del contratto. Il documento informativo, da redigersi in conformità all'Allegato 4 del Regolamento PC Borsa che qui si richiama integralmente, deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere del Comitato OPC e, come indicato al comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento OPC, il parere degli esperti indipendenti e dei consulenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo amministrativo.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da una serie di operazioni, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora inoltre le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento;

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o da esperti qualificati come indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.

- (b) in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento OPC contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere del Comitato OPC. Tale parere viene allegato al documento informativo.
- (c) in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un

documento informativo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza indicata nell'allegato 3 del Regolamento OPC.

- (d) in aggiunta la Società è tenuta esclusivamente ad una **informativa periodica** nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia e annuale. In particolare, la Società deve fornire nella relazione sulla gestione un'informazione analitica:
- (i). sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio),
 - (ii). sulle altre operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società,
 - (iii). un'informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.
 - (iv). Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come infra definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi
- (e) qualora in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, la Società potrà pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dalla presente procedura e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le informazioni contenute in documenti separati potranno essere incluse mediante riferimento all'informazione già pubblicata.

Qualora un'Operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti e dall'art. 17 del MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'art.3.1 comma (c) della presente procedura o se si tratta di un'operazione di importo esiguo, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all'art.3 e 7 della presente Procedura;

- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2427, comma primo, n. 22-bis cod. civ., in sede di bilancio la Società provvede a dare apposita informativa sulle operazioni con parti correlate, non concluse a normali condizioni di mercato, precisando per ciascuna l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

In caso di operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette "*standard*"), la Società dovrà indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi della relativa esclusione.

7. Casi di esenzione

Oltre a quanto previsto nella presente Procedura, le disposizioni ivi riportate non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

La presente Procedura non si applica alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato OPC. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le controllate o società collegate e altre parti correlate alla Società medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate della Società, dall'altra.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

8. Vigilanza sull'osservanza della presente procedura

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391-*bis* cod. civ., il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate con la presente procedura, valutando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con le parti correlate, e provvede a riferire gli esiti della propria attività all'assemblea dei soci.

9. Validità della presente procedura

Le relative modifiche della presente procedura sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto almeno da un amministratore indipendente.

IGEAMED.

Qualora non sia in carica almeno un amministratore indipendente, le delibere sono approvate previo parere favorevole di un esperto indipendente.

La presente procedura è stata approvata dall'organo amministrativo della Società il [●].

10. ALLEGATI

MODULO IDENTIFICAZIONE PARTI CORRELATE

Io sottoscritto/a _____ attesto di avere ricevuto copia della procedura delle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ. (la "Procedura"), approvata dal consiglio di amministrazione di IGEAMED S.p.A. in data [●] 2021.

In relazione all'obbligo di segnalazione ivi contenuto:

a) dichiaro di aver ricevuto copia, letto e compreso le disposizioni della Procedura;

b) indico i seguenti dati e recapiti personali:

nome _____ cognome _____ c.f. _____

n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo *e-mail* _____;

c) dichiaro di appartenere/di non appartenere ad una delle parti correlate come indicate dalla Procedura;

d) appartenendo ad una delle parti correlate, indico quali miei stretti familiari, come definiti nell'Appendice della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, i soggetti di seguito indicati:

nome _____ cognome _____ c.f. _____

nome _____ cognome _____ c.f. _____

nome _____ cognome _____ c.f. _____

e) dichiaro che, alla data della presente, lo stesso/la stessa ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole, come definiti nell'Appendice della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, sulle seguenti società:

f) mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e comunque entro 3 giorni dalla variazione a mezzo mail all'indirizzo [●]@igeamed.it

(Data) (Firma)



REGOLAMENTO CONSOB - DELIBERA N. 17221

aggiornato con modifiche della delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020